

Sez. 4, *Sentenza n. 36878 del 08/05/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237464*

Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno,

OSSERVA

Con provvedimento del 16/3/2005 il GIP del Tribunale di Monza, nell'ambito del procedimento n. 50751/96 R.G.N.R., archiviato il 23/1/1996, disponeva la confisca e la distruzione dei beni sequestrati, rappresentati da parti della carrozzeria dell'autovettura modello Renault 19 TR ed affidati in custodia alla Carrozzeria Varedese di Ioppolo & Giorri s.n.c., ordinando il pagamento delle spese di recupero e di custodia nella misura complessiva di Euro 1033,13, oltre I.V.A., da corrispondere in cinque ratei uguali a decorrere dal 2006.

Tale liquidazione era effettuata a fronte di una richiesta del custode di Euro 23.480,72, oltre I.V.A., ed in base alle disposizioni di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 318, 319 e 320 da applicarsi per analogia al caso.

Avverso detto provvedimento il custode proponeva opposizione che veniva rigettata dal Presidente del Tribunale in data 29/6/2005. Questi dichiarava la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318 e segg., per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., e con il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 151. Il Presidente rilevava che il legislatore nella sua autonomia aveva fissato le regole da osservare per la custodia, per la sua durata, per la retribuzione del custode e per la restituzione ovvero per la destinazione finale degli oggetti sequestrati. Pertanto, chi voleva svolgere attività di custode giudiziario sapeva bene quali erano le regole applicabili al rapporto ed era in condizione di adottare in piena libertà le sue determinazioni. Osservava poi il Presidente che, avendo il custode fatto riferimento alla custodia di un intero autoveicolo, il calcolo delle spese doveva essere ridotto, tenuto conto che si trattava di pezzi (un motore, quattro portiere, sedili, parafranghi ed altri pezzi smontati) sfusi e sovrapponibili l'uno sull'altro, con risparmio dello spazio occupato. Il giudice, pertanto, procedeva ad una liquidazione equitativa, riducendo il compenso in proporzione all'effettivo ristretto spazio occupato, all'effettivo scarso dispendio di energie per la custodia, considerato anche il tempo trascorso dalla data di inizio, 16/2/1991, della custodia.

Proponeva ricorso per Cassazione il difensore della Carrozzeria Varedese di Ioppolo & Giorri deducendo cinque motivi, a tre dei quali (1,3 e 4) rinunciava successivamente, insistendo negli altri. In particolare, il ricorrente con la doglianza sub 2 insisteva nell'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 318 e segg. in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost.. Le dette disposizioni erano da considerare incostituzionali per il fatto che non prevedono che il custode dia l'assenso a rilevare i veicoli - beni, gravando così quest'ultimo di un onere che potrebbe non essere compreso nella sua attività di impresa o che potrebbe pesantemente ripercuotersi sulla sua attività economica, con conseguente limitazione della libertà di impresa. Le tariffe forfettarie, poi, erano da ritenere illegittime, non remunerando un servizio prestato dal

dissequestrato entro trenta giorni.

Sul punto, si osserva l'irrelevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale. Nella fattispecie, la determinazione dell'importo complessivo da riconoscere al custode è stata compiuta mediante ricorso al criterio equitativo. Le norme come sopra richiamate sono state applicate per analogia al caso quanto alla corresponsione della somma complessivamente dovuta in cinque ratei annui a decorrere dall'anno 2006 e non già con riferimento alla previsione della L. 30 dicembre 2004, n. 311 dell'alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito dei veicoli giacenti presso i custodi a seguito di sequestro dell'autorità giudiziaria. Nel caso in esame, infatti, risulta dal provvedimento impugnato che il GIP ha disposto unicamente la confisca e la distruzione del reperto con conseguente ordine di pagamento delle spese di recupero e di custodia.

Comunque, è da condividere l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore la fissazione di regole precise disciplinanti il procedimento di alienazione di beni sequestrati ed affidati in custodia giudiziaria. Peraltro, la disciplina di tale procedimento è stata fissata con Decreto 26 settembre 2005, quindi successivamente al provvedimento del GIP ed a quello impugnato che sono rispettivamente datati 16/3/2005 e 29/6/2005.

Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 laddove stabilisce al secondo comma che il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Essa stata sollevata, sul rilievo che il procedimento di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost., nonché l'art. 111 Cost. sia perché il giudicante gode di una amplissima discrezionalità non ancorata a parametri certi e sia perché sono disattesi i diritti di difesa e di uguaglianza.

Ed invero, il procedimento di liquidazione non viola il diritto di difesa che è pienamente garantito dall'emissione dell'ordine di comparizione in camera di consiglio, ove le parti sono sentite, con rispetto del principio del contraddittorio. Il giudice, poi, una volta incardinato il procedimento, decide sulla base di criteri ben determinati che escludono ogni discrezionalità la quale è ben diversa dalla liquidazione in via equitativa del compenso, la cui legittimità è fuori discussione.

Al rigetto del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007

Sez. 4, Sentenza n. 113 del 28/10/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232788

Ai fini della liquidazione delle spese di custodia e di conservazione, la proposizione della relativa domanda non soggiace al termine di decadenza di cento giorni dall'espletamento dell'incarico, che l'art. 71 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede per la liquidazione in favore degli altri ausiliari del magistrato nel processo penale, e cioè i periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, dal momento che detta previsione è di carattere eccezionale rispetto alle norme del cod. civ. sulla prescrizione dei diritti e non può estendersi in danno del custode, per il quale trova applicazione il principio generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ., ove nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione.

OSSERVA

Con ordinanza del 3 dicembre 2003, emessa ai sensi dell'art. 666 c.p.p. e segg., e art. 127 c.p.p., il G.I.P. presso il Tribunale di Monza ha respinto il ricorso con il quale /Bertani Silvano/, titolare della ditta "Nuova Carrozzeria Bertani", con sede in Limbiate (MI), aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con il quale il P.M. presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta, dallo stesso avanzata, di liquidazione dei compensi spettantigli per l'attività di custodia e di trasporto di veicolo sottoposto a sequestro penale ed affidato alla sua custodia. Nel suo provvedimento, il G.I.P., rifacendosi alla tesi espressa dal P.M., ha negato la richiesta liquidazione, avendo ritenuto il ricorrente decaduto dal relativo diritto sul rilievo che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71, detta richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal compimento dell'incarico e, quindi, dalla cessazione della custodia. Non avendo il ricorrente rispettato tale termine, egli è stato ritenuto decaduto dal diritto alla liquidazione dei compensi. Detta norma è stata dal G.I.P. applicata al caso di specie poiché, a suo giudizio, il custode, pur non espressamente menzionato dal citato art. 71, deve tuttavia ritenersi uno degli "ausiliari del magistrato" e dunque destinatario egli pure della regola generale colà prevista.

Ricorre /Bertani Silvano/ e deduce violazione di legge, con riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 71. Contesta, in particolare, il ricorrente l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 71 che riguarda, a suo giudizio, la liquidazione di spese diverse da quelle di custodia, per le quali invece deve ritenersi applicabile il successivo articolo 72 del D.P.R. citato che attiene alle modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi del custode e che non fa riferimento alcuno a termini di decadenza.

Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che detta disposizioni in materia di spese di giustizia, tende certamente a diversificare - riproducendo, peraltro, disposizioni tratte

dalla previgente normativa - la figura del custode giudiziario da quella degli altri ausiliari del giudice. Già all'art. 3 c.p., nel fornire la definizione dell'"ausiliario del giudice", distingue "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione" da altro soggetto "comunque idoneo al compimento di atti"; laddove i soggetti rientranti nel primo gruppo si qualificano per la loro particolare e specifica competenza in determinate arti o professioni, mentre quelli rientranti nel secondo gruppo mancano di una qualificazione professionale ma sono solo idonei "al compimento di atti". Su tale diversificazione qualitativa degli ausiliari si innesta, nel testo legislativo in esame, una diversa collocazione testuale, che tende a trattare separatamente le due categorie; ciò appare evidente, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 107 testo citato (che riguarda gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), e artt. 155 e 156 testo citato (che riguardano le spese relative alla procedura di vendita di beni sequestrati e confiscati).

Discipline del tutto differenti, poi, detta il predetto T.U. proprio in materia di indennità spettanti alle due diverse categorie. Mentre le indennità di custodia, invero, sono disciplinate dagli artt. 58, 59, 72 e 276 testo citato, le indennità spettanti a testimoni, interpreti ed agli altri ausiliari sono disciplinate dagli artt. 49 e segg., 71 e 275 testo citato. E dunque, mentre gli artt. 50 e segg. testo citato, individuano le diverse spettanze che competono agli "ausiliari del magistrato nel processo penale", nonché la misura e le modalità di determinazione degli onorari, spese ed indennità e le modalità di presentazione delle relative domande di liquidazione, gli articoli 58 e 59 testo citato, riguardano le "indennità di custodia nel processo penale" e tutto quanto ad essa si riferisce. La stessa normativa transitoria è contenuta, per la parte che riguarda la misura degli onorari degli ausiliari e la determinazione delle indennità di custodia, in due diversi articoli (rispettivamente, artt. 275 e 276 testo citato) che dettano disposizioni del tutto differenti.

Orbene, appare evidente come, in tale contesto che tende, in via generale, non certo ad assimilare, bensì a tenere separate le due categorie ed, in particolare, a differenziarne la disciplina giuridica proprio con riferimento alle modalità di liquidazione delle rispettive indennità, la disposizione dell'art. 71 testo citato - in specie quella che riguarda il tema della decadenza del diritto degli ausiliari del magistrato a percepire le indennità loro spettanti in caso di ritardo nella presentazione della relativa istanza - riguardi solo costoro, non anche il custode. Per questo, invero, separatamente dispone il successivo art. 72 che non fa riferimento alcuno a decadenze, per cui del tutto arbitrario sarebbe estendere al custode una disciplina espressamente dettata per una diversa categoria di ausiliari. Detta norma, inoltre, richiama anche l'art. 168 dello stesso T.U. che, con riferimento al decreto di pagamento emesso dal magistrato, evoca, tenendole distinte, la "liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato" e la liquidazione "dell'indennità di custodia", con ciò ulteriormente ribadendo la scelta del legislatore di evitare un'assimilazione delle due categorie e, dunque, confermarne le peculiarità e differenze. Si deve, dunque, concludere nel senso che l'art. 71 del citato testo legislativo, che del resto ripropone il R.D. n. 1043 del 1923, art. 24, è norma di carattere eccezionale rispetto a

quelle del codice civile che regolano la prescrizione per cui si applica solo alle figure di ausiliari colà espressamente richiamate. Esso, invece, non si applica al custode, per il quale l'art. 72 testo citato non prevede alcuna ipotesi di decadenza e per il quale trova applicazione il principio civilistico generale della prescrizione decennale, ove il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione non periodica, ovvero quinquennale, ex art. 2948 c.c., n. 4, ove esso sia correlato ad una prestazione periodica (Cass. S.U. n. 25161/2002). Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La Corte, infine, rileva come non appaia chiaro nell'esercizio di quali funzioni il Gip sia stato investito della questione ed abbia emesso il provvedimento impugnato. Ove egli, come sembra di capire, avesse agito quale giudice dell'esecuzione, dovrebbe rilevarsi che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, detta regole precise in tema di opposizione a provvedimenti riguardanti il pagamento di indennità spettanti agli ausiliari del giudice ed allo stesso custode.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente del Tribunale di Monza.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006